



N. 001_REG- A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

(Relatore di maggioranza **Zanin**)

sulla

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 1

Presentata dai consiglieri Moretuzzo e Bidoli
il 20 febbraio 2019

esaminata nella seduta del 13 settembre 2022

Presentata alla Presidenza il 23 settembre 2022

**POICHE' LA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO NON HA APPROVATO LA
PROPOSTA DI MODIFICA N. 1, L'ARTICOLATO VIENE INTEGRALMENTE
RIPRODOTTO**

Gentili Colleghe e Colleghi Consiglieri,

la proposta n. 1 di modifica del regolamento interno del Consiglio regionale, presentata dai Consiglieri Moretuzzo e Bidoli, interviene sul tema dei rapporti tra il Consiglio regionale e la Commissione paritetica di cui all'articolo 65 dello Statuto.

La proposta costa di due articoli.

L'articolo 1 introduce nel regolamento l'articolo 145 quater, che disciplina il procedimento di adozione da parte del Consiglio regionale di linee di indirizzo politico per i componenti di nomina regionale della Commissione paritetica, codificando una prassi già in essere.

L'articolo proposto prevede che entro trenta giorni dalla loro nomina, il Consiglio regionale adotti con deliberazione delle linee di indirizzo politico per i componenti della Commissione paritetica, contenenti indicazioni operative e priorità di intervento. Il testo delle linee di indirizzo è predisposto dalla V Commissione permanente, allargata ai Presidenti dei Gruppi consiliari. Dopo l'esame in Commissione il testo è trasmesso all'Assemblea, per la discussione e deliberazione nella prima seduta utile. Il Presidente del Consiglio trasmette quindi le linee di indirizzo approvate ai componenti della Commissione paritetica di nomina consiliare e, per conoscenza, al Presidente della Commissione stessa. Le linee di indirizzo possono essere successivamente modificate o integrate su proposta dei Consiglieri, secondo la procedura prevista per l'esame delle mozioni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 174 bis, concernente le informazioni sulle attività svolte dalla Commissione paritetica.

Si introduce un comma 1 bis, con cui si prevede che i componenti di nomina consiliare della Commissione paritetica possono essere auditi davanti dalla V Commissione permanente, allargata ai Presidenti dei Gruppi consiliari, su richiesta di almeno due Presidenti di Gruppo consiliare o di cinque Consiglieri. L'audizione è fissata nella prima seduta di Commissione utile e comunque non oltre i trenta giorni dalla richiesta.

Si introduce poi un comma 1 ter, con cui si stabilisce che in occasione delle audizioni i componenti della Commissione paritetica sottopongono all'esame della V Commissione allargata gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto in corso di elaborazione, affinché la Commissione stessa esprima un parere nelle forme di cui all'articolo 132, comma 3, del regolamento.

Nel corso dell'esame in Giunta del regolamento, il Consigliere Moretuzzo ha presentato un emendamento sostitutivo del comma 1 ter, prevedendo che la Giunta regionale, prima di procedere all'inoltro delle bozze degli schemi di decreti legislativi di attuazione dello Statuto alla Commissione paritetica, acquisisce il parere della V Commissione.

L'articolo 1 della proposta, concernente le linee di indirizzo alla Commissione paritetica, è stato recepito dalla Giunta del regolamento nell'ambito delle sue proposte di modifica, con l'articolo 30, che introduce l'articolo 174 bis ante e sostanzialmente ricalca la proposta dei consiglieri Moretuzzo e Bidoli.

L'articolo 2, invece, non è stato approvato. La Giunta del regolamento ha espresso voto contrario anche sull'emendamento sostitutivo del comma 1 ter.

Rispetto ai contenuti di tale proposta, a motivazione del non accoglimento, si è evidenziato come l'oggetto dell'intervento, ovvero la previsione di un parere della V Commissione sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto in corso di elaborazione, sembra esorbitare dall'ambito di competenza proprio del regolamento interno del Consiglio e attenere piuttosto alle prerogative di una fonte di natura statutaria.

In tal senso, a seguito di una ricognizione del dato normativo delle altre Regioni ad autonomia speciale, è stato constatato che il parere del Consiglio regionale sugli schemi delle norme di attuazione è previsto

dalla Regione Sardegna e dalla Regione Valle d'Aosta con norme contenute nei rispettivi Statuti (art. 56, comma 2, Statuto Sardegna; art. 48 bis Statuto Valle d'Aosta).

Il tema inoltre coinvolgendo il rapporto tra Giunta e il Consiglio regionale sembra richiedere una definizione quantomeno di livello legislativo, nell'ambito della legge regionale sulla forma di governo prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale di autonomia.

ZANIN

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 1

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 145 quater)

1. Dopo l'articolo 145 ter del Regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

<<Art. 145 quater

(Linee di indirizzo alla Commissione paritetica)

1. Entro trenta giorni dalla loro nomina, il Consiglio regionale adotta con deliberazione delle linee di indirizzo politico per i componenti della Commissione paritetica di cui all'articolo 65 dello Statuto, contenenti indicazioni operative e priorità di intervento.

2. Il testo delle linee di indirizzo è predisposto V Commissione consiliare allargata ai Presidenti dei gruppi consiliari, acquisendo utili elementi di informazione e documentazione presso la Giunta regionale. Dopo l'esame della Commissione il testo è trasmesso all'Assemblea per la discussione e deliberazione nella prima seduta utile.

3. Il Presidente del Consiglio trasmette senza indugi le linee di indirizzo approvate ai componenti della Commissione paritetica di nomina consiliare e, per conoscenza, al presidente della Commissione stessa.

4. Le linee di indirizzo possono essere successivamente modificate o integrate su proposta dei Consiglieri, secondo l'ordinaria procedura prevista per le mozioni al presente titolo VI capo I.>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 174 bis)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 174 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. I componenti di nomina consiliare della Commissione paritetica sono parimenti auditi davanti alla V Commissione allargata ai Presidenti dei gruppi consiliari su richiesta di almeno due presidenti di gruppo consiliare o cinque Consiglieri. L'audizione è fissata nella prima seduta di Commissione utile e comunque non oltre i trenta giorni dalla richiesta.

1 ter. In occasione delle audizioni i componenti della Commissione paritetica sottopongono all'esame della V Commissione allargata gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto in corso di elaborazione, affinché essa esprima un parere nelle forme di cui all'articolo 132 comma 3 del presente Regolamento.>>.

**Testo dell'articolo 174 bis del Regolamento
interno del Consiglio regionale**

**Testo dell'articolo 174 bis del Regolamento
interno del Consiglio regionale come modificato
dalla proposta n. 1**

Art. 174 bis
*(Informazioni sulle attività svolte dalla
Commissione paritetica)*

1. Il Presidente del Consiglio, con cadenza almeno semestrale, invita i componenti di nomina consiliare della Commissione paritetica prevista dallo Statuto e il Presidente della Regione, a riferire davanti alla V Commissione, allargata ai Presidenti dei gruppi consiliari, sulle attività svolte dalla Commissione paritetica e sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo formulate dal Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio può chiedere periodicamente ai componenti nominati dal Consiglio regionale nell'ambito della Commissione paritetica informazioni e documenti sui programmi della loro attività e ne informa le Commissioni competenti e i Consiglieri.

Art. 174 bis
*(Informazioni sulle attività svolte dalla
Commissione paritetica)*

1. Identico

1 bis. I componenti di nomina consiliare della Commissione paritetica sono parimenti auditi davanti alla V Commissione allargata ai Presidenti dei gruppi consiliari su richiesta di almeno due presidenti di gruppo consiliare o cinque Consiglieri. L'audizione è fissata nella prima seduta di Commissione utile e comunque non oltre i trenta giorni dalla richiesta.

1 ter. In occasione delle audizioni i componenti della Commissione paritetica sottopongono all'esame della V Commissione allargata gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto in corso di elaborazione, affinché essa esprima un parere nelle forme di cui all'articolo 132 comma 3 del presente Regolamento.

2. Identico